

zionari dipendenti dal suo Ministero; intendo alludere agli avventizi addetti alla vigilanza delle costruzioni delle ferrovie concesse alla industria privata, i quali sono dipendenti dall'ufficio speciale delle ferrovie esistente presso il Ministero dei lavori pubblici.

Faccio questa raccomandazione anche per un senso di giustizia distribuitiva in rapporto ad altre categorie di funzionari dipendenti dallo stesso Ministero.

Il personale avventizio addetto alla vigilanza sulle costruzioni delle ferrovie concesse all'industria privata viene nominato con decreto ministeriale in base ad un regolare concorso e con l'obbligo di un esperimento di tre mesi.

Ora, per altra parte, abbiamo, per esempio, gli stessi assistenti provvisori del Genio civile che, prima della attuazione dell'ultimo regolamento, venivano assunti su proposta dell'ingegnere capo soltanto, in base ad un elenco esistente presso i vari uffici del Genio civile, senza nessun concorso od esperimento.

Questa categoria di funzionari, benemerita anch'essa, ha una maggior garanzia ed in base alla legge Bertolini, se non erro, dopo sei anni di servizio ha diritto alla sua assunzione nel ruolo aggiunto.

Orbene, dato lo sviluppo dei lavori delle ferrovie concesse all'industria privata, ritengo che si possa accordare anche agli avventizi addetti alla vigilanza delle costruzioni di queste ferrovie, di poter aspirare a fare parte del ruolo aggiunto, come si fa per gli altri funzionari.

Questo non porterebbe nessunissima spesa, in quanto che questi funzionari non hanno diritto a pensione e quello che si imposterebbe nel bilancio dei lavori pubblici, al capitolo relativo, troverebbe una compensazione nel versamento che le società debbono fare per concorrere alla spesa della vigilanza governativa.

Questa è la raccomandazione che mi permetto di fare all'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

SACCHI, ministro dei lavori pubblici. Accetto la raccomandazione dell'onorevole Buonanno, di esaminare la questione.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, il capitolo 156 s'intende approvato in lire 310.000.

Spese non superiori a lire 30.000, iscritte in bilancio in virtù dell'articolo 34 della contabilità generale. — Capitolo 157. Spese

di stampa, copiatura di atti, premi agli agenti ed eventuali pel servizio delle ferrovie, tramvie, automobili e navigazione interna, lire 30.000.

Opere in Roma. — Capitolo 158. Acquisto dell'area e costruzione del nuovo edificio del Ministero dei lavori pubblici (articoli 37 e 38 della legge 11 luglio 1907, n. 502 e articolo 1 lettera c della legge 30 giugno 1909, n. 407 e articolo 15, lettera d della legge 13 aprile 1911, n. 311), (*Spesa ripartita*), lire 200.000.

Capitolo 159. Opere in Roma dipendenti dalle leggi: 2 luglio 1890, n. 6936; 20 luglio 1890, n. 6980; 28 giugno 1892, n. 299; 6 agosto 1893, n. 458; 14 gennaio 1897, n. 12; 25 febbraio 1900, n. 56; 27 dicembre 1903, n. 514; 30 giugno 1904, n. 293; (articolo 1 lettere b, c, d); 6 giugno 1907, n. 300, 11 luglio 1907, n. 502, (articolo 1 lettere b e c); 30 giugno 1909, n. 407, (articolo 1, lettere a e b), e 13 aprile 1911, n. 311, (articolo 15, lett. a, b e c), (*Spesa ripartita*) lire 8,678,000.

Capitolo 160. Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile in servizio delle opere in Roma, lire 27,000.

Capitolo 161. Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle opere in Roma (*Spese fisse*), lire 70,000.

Capitolo 162. Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile, in servizio delle opere in Roma, lire 25,000.

Capitolo 163. Assegni avventizi al personale avventizio in servizio delle opere in Roma (*Spese fisse, per memoria*).

Capitolo 164. Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio delle opere in Roma, *per memoria*.

Sistemazione idraulica dell'isola di Sardegna. — Capitolo 165. Opere di correzione di corsi d'acqua e di bonificazione dell'isola di Sardegna autorizzate dalle leggi 2 agosto 1897, n. 382, 7 luglio 1902, n. 333, 28 luglio 1902, n. 342 modificate dalla legge 14 luglio 1907, n. 561 e dall'articolo 1, lettera g, della legge 30 giugno 1909, n. 407 (*Spesa ripartita*), lire 1,330,000.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sanjust.

SANJUST. La legge del 1907 ha considerato le opere di correzione dei corsi di acqua e di bonificazione dell'isola di Sardegna che non fanno parte della legge generale delle bonifiche.